

**COMUNE DI BELLINZAGO  
LOMBARDO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**SETTORE FINANZIARIO**

**OGGETTO:** **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.). Relazione tecnico-finanziaria**

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**IL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO - Presentazione dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana**

L'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, costituita dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, ha sede nel Comune di Pozzuolo Martesana in via Martiri della Liberazione n. 11, presso il Palazzo Municipale. Presso la sede dell'Unione è istituito l'ufficio del Presidente e, di norma, si svolgono le adunanze degli organi collegiali. I Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 20 in data 11.04.2016 Comune di Truccazzano;
- n. 18 in data 12.04.2016 Comune di Liscate;
- n. 10 in data 14.04.2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
- n. 9 in data 18.04.2016 Comune di Bellinzago Lombardo.

Lo Statuto è stato regolarmente pubblicato sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016 e che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno sottoscritto l'Atto costitutivo in data 16 giugno 2016. Con deliberazione n. 9 del 29.09.2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della convenzione per il conferimento delle funzioni, con decorrenza 01.11.2016 i Comuni conferenti hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15.09.2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto del trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012. Conseguente, ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. si è provveduto alla determinazione della dotazione organica, all'approvazione della struttura organizzativa nell'ambito della propria autonomia organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Si è proceduto, pertanto, con separata deliberazione di Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D. Lgs. 267/2000, ai commi 1 e 2 ad approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale.

L'Unione, quale ente locale sovracomunale, ha lo scopo di migliorare l'efficienza delle strutture organizzative comunali, la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma associata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni e tutti i servizi comunali che la legge non riserva espressamente ai singoli Comuni.

L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza, dell'economicità e dell'equità. Promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale e della salute dei cittadini.

In particolare, l'Unione esercita in gestione associata, per tutti i Comuni che la compongono, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Il conferimento all'Unione di funzioni, servizi e attività comunali da parte dei Comuni aderenti è regolato da convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. o da accordi assunti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990 s.m.i.. L'atto di conferimento di funzioni, servizi e attività comunali contiene un progetto gestionale idoneo a garantire la continuità dell'azione amministrativa.

L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti, all'atto dell'approvazione della deliberazione con la quale si perfeziona l'attivazione della funzione o del servizio presso l'Unione.

I Comuni possono, all'unanimità, conferire, mediante specifica delega, all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, della Città metropolitana, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronti, concertazione e conferenze.

L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già conferiti dai Comuni che vi aderiscono.

### 1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e del rendiconto dell'esercizio 2021

Con deliberazione n. 12 dell'11.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed art. 10 D.Lgs. 118/2011 s.m.i., conformemente a quanto riportato nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) ed approvato con deliberazione consiliare n. 11 dell'11.03.2022.

Successivamente, sono stati emanati i seguenti atti:

- con deliberazione di G.C. n. 22 del 27/04/2022 veniva approvata la "Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2022/2024 ex art. 175, c. 5bis, Lett. D, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.";
- determinazione n. 7 del 15.06.2022 del Settore 4 (R.G. 28/2022) con cui è stata disposta variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, Lett. C, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 19.05.2022 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 641.603,93 così composto:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2021:</b>		<b>641.603,93</b>
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		303.637,82
Altri accantonamenti		8.460,99
	<b>Totale parte accantonata (i) -</b>	<b>331.828,81</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		103.920,69
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		12.555,26
Altri vincoli		-
	<b>Totale parte vincolata (l) -</b>	<b>116.475,95</b>
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>	<b>1.809,00</b>
	<b>Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) -</b>	<b>211.490,17</b>

A questo proposito si evidenzia come nelle quote vincolate *ex lege* sia confluito il fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, oggetto di certificazione entro il termine perentorio del 31.05.2022. Ai sensi dell'art. 1, c. 827, L. 178/2020 è stato trasmesso, entro il 31.05.2022, il Modello CERTIF-COVID-19 relativo alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Dalla certificazione *de qua* risultava:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-26.346
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	5.391
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	9.728
Saldo complessivo	-30.683

L'introduzione dell'art. 37bis di cui al D.L. 21/2022 conv. con mod. in L. 51/2022 ha previsto: "Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria."

Da quanto sopra è stato quindi necessario procedere con la riconciliazione dai dati da cui è emerso quanto segue:

**BELLINZAGO L.**

	FONDONE ART. 106 EROGATO AL COMUNE RESIDUO ANNO 2020	132.060,85	
INDICARE L'AMMONTARE NON UTILIZZATO E CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2021	FONDONE ART. 106 EROGATO AL COMUNE NELL'ANNO 2021	21.463,57	da svincolare solo in caso di importo negativo (oppure da vincolare in caso di importo positivo)
	RISULTATO CERTIFICAZIONE	- 30.683	
	DIFFERENZA	122.841,42	
	IMPORTO DEL FONDONE ART. 106 VINCOLATO NELL'AVANZO CON IL CONSUNTIVO 2021	97.028,85	
	<b>AVANZO VINCOLATO TARI</b>	272	
	MAGGIORE IMPORTO DA <b>VINCOLARE</b> NELL'AVANZO	25.540,82	
		<b>122.569,67</b>	

CERTIFICAZIONE 2021		
Fondo Funzioni Fondamentali 2021	+	21.463,57
Fondo Funzioni Fondamentali 2020 vincolato in avanzo 2020	+/-	132.060,85
<b>Totale fondo funzioni fondamentali 2020 e 2021</b>	=	<b>153.524,42</b>
Saldo certificazione 2021		-30.683,00
<b>Avanzo vincolato da legge da certificazione fondo</b>	=	<b>122.841,42</b>
quota contratti servizi continuativi	+	-
quota TARI non utilizzata (VINCOLI DA LEGGE)	+	272,00
quota ristoro imposta di soggiorno non utilizzata	+	-
quota ristori spesa non utilizzati (VINCOLI DI TRASFERIMENTI)	+	-
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	=	<b>272,00</b>

<b>CERTIFICAZIONE CONSOLIDATA 2020-2021</b>		
Fondo Funzioni Fondamentali 2021	+	21.463,57
Fondo Funzioni Fondamentali 2020	+/-	132.060,85
<b>Totale fondo funzioni fondamentali 2020 e 2021</b>	<b>=</b>	<b>153.524,42</b>
Saldo certificazioni 2020/2021		-30.683,00
<b>Avanzo vincolato da legge da certificazione fondo (lordo ristori spesa)</b>	<b>=</b>	<b>122.841,42</b>
Quota Fondone da vincolare al netto dei ristori	+	-
quota contratti servizi continuativi	+	272,00
quota TARI non utilizzata (VINCOLI DA LEGGE)	+	-
quota ristoro imposta di soggiorno non utilizzata	+	-
quota ristori spesa non utilizzati (VINCOLI DI TRASFERIMENTI)	+	-
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>=</b>	<b>272,00</b>
<b>DIFFERENZA</b>		<b>-</b>

Conseguentemente, in sede di equilibri di bilancio, è necessario riapprovare alcuni degli schemi del conto consuntivo 2021 oggetto di relativa modifica (a cui seguirà rinvio alla BDAP – vedasi FAQ Arconet n. 47). In particolare, trattasi:

- del prospetto volto a rappresentare il risultato di amministrazione al 31.12.2021;
- dell'allegato A2 che riporta analiticamente le quote vincolate;
- il quadro generale riassuntivo;
- degli equilibri di bilancio.

In ogni caso, prima di procedere con la rappresentazione del risultato di amministrazione al 31.12.2021 rideterminato in virtù di quanto sopra esposto, è preliminarmente necessario evidenziare come:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2021</b>		<b>641.603,93</b>
<b>RIDETERMINATO:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		303.367,82
Altri accantonamenti		8.460,99
<b>Totale parte accantonata (i)</b>	<b>-</b>	<b>311.828,81</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		<b>129.461,51-</b>
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		12.555,26
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli		-
<b>Totale parte vincolata (l)</b>	<b>-</b>	<b>142.016,77</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>		<b>1.809,00</b>
<b>Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)</b>	<b>-</b>	<b>185.949,35</b>

Si rammenta che in sede di rendiconto 2021 è stata vincolata una quota dell'avanzo libero al fine di destinarla al cd. "caro bollette", dettata dalla necessità di garantire l'equilibrio di bilancio. La somma *de qua* ammontava ad € 160.000,00 ed è stata determinata dalle stime di consumo comunicate all'Ente. Si dà atto come tale vincolo, sebbene costituito in via cautelativa e prudenziale, sia destinato ad essere rivisto in virtù della novità recepita in

sede di conversione del D.L. 21/2022.

Quest'ultimo emendamento consente l'utilizzo della quota confluita in avanzo di amministrazione rappresentata dai fondi erogati per l'emergenza sanitaria per la copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia, in particolare: *"Per l'anno 2022, le risorse possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019"*.

A questo proposito, si precisa che con determinazione n. 7 del 15.06.2022 del Settore 4 (R.G. 28/2022) è stata disposta variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, Lett. C, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. con cui è stata applicata quota parte del fondo vincolato covid, conformemente a quanto statuito dal dettato normativo, per un ammontare complessivo pari ad € 83.775,00 di cui € 62.275,00 destinati al rincaro dei costi dell'energia elettrica.

La somma *de qua* è volta a far fronte al rincaro stimato esclusivamente per i costi dell'energia elettrica fino alla fine del mese di agosto; la determinazione della stessa ha richiesto la comparazione delle somme impegnate nel 2019 e nel 2022 il cui *gap*, al netto dei contributi erariali previsti, rappresenta l'incremento finanziabile con il residuo dei fondi covid.

L'azione posta in essere consente di garantire il permanere dell'equilibri di bilancio; soggetto a costante monitoraggio per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 153 c. 4 e 147quinques D.Lgs. 267/2000 s.m.i., principi peraltro di derivazione costituzionale (ex artt. 81, 97 e 119, c. 1, Cost.).

Si specifica infine che con la presente variazione di bilancio è stata applicata, per la medesima finalità, l'ulteriore importo residuo del fondo vincolato covid per un ammontare complessivo pari ad € 38.785,00 che consente di far fronte ai rincari stimanti sino alla mensilità di ottobre p.v.

## **2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento**

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 D.Lgs. 267/2000). Dato atto che sulla base di quanto statuito dal comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti ed i quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

## **3) Le verifiche interne**

Con nota trasmessa in data 9.06.2022, il Responsabile del Settore Finanziaio ha richiesto ai Responsabili di Settore di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

La salvaguardia degli equilibri attiene alla fase gestionale (impegni/accertamenti) dell'esercizio di Bilancio 2022, pertanto si rende necessario procedere con un'attenta analisi, tenendo conto dei riscontri pervenuti dai Responsabili di Settore, degli equilibri di competenza, cassa, gestione dei residui nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

### **3.1) L'assestamento generale di bilancio**

L'assestamento generale di Bilancio *ex art* 175, comma 8, del Tuel, il quale fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, è volto a verificare (ed eventualmente aggiornare) se gli stanziamenti presenti nel Bilancio di Previsione sono adeguati. Il principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste;
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive;
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

### 3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2022- 2024 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo

Dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione ad oggi sono emerse situazioni che meritano di essere analizzate singolarmente:

#### IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

L'art. 1 commi 739-783 della L. 160/2019 ha abolito la IUC ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e ha altresì istituito per tutti i comuni del territorio nazionale la nuova IMU, la quale ha unificato l'IMU e la TASI.

Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà comunale è prevista un'entrata pari a € 408.700,00 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU.

Nel bilancio di previsione 2022/2024 non è stato previsto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di € 7.250,00.

#### Entrate derivanti da emergenza COVID-19 o da altri trasferimenti erariali

Tipologia di risorsa erogata – riferimento normativo	Quantificazione
Contributo a titolo di concorso per il maggiore onere derivante dall'incremento dell'indennità degli amministratori locali – art. 1, cc 583-588, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) FINALITA': trasferimento statale erogato a titolo di concorso per la copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori locali.	€ 9.815,80 per l'esercizio 2022.
Contributi a titolo compensativo per mancate entrate derivanti dal canone unico patrimoniale e quello mercatale - Art. 1, c. 707, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) FINALITA': destinato a compensare le mancate entrate a titolo di canone unico per le fattispecie esentate da normativa statale.	€ 896,16.
Contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas - Art. 27, c. 2, D.L.17/2022 convertito con modificazioni in L. 34/2022 FINALITA': le somme ripartite ammontano complessivamente a 250 mln, di cui 200 mln a favore dei Comuni e 50 mln a favore di Province/Città Metropolitane. Le stesse sono volte a far fronte al rincaro dei costi delle utenze di gas ed energia elettrica (a lato gli importi spettanti). Somme ulteriori saranno oggetto di successiva ripartizione per effetto della costituzione di un altro fondo di 170 mln, di cui 150 mln a favore dei Comuni e 20 mln a favore di Province/Città Metropolitane, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati. La quantificazione è demandata a successivo decreto (previsto entro il 30.06.2022).	Ristori riparte tra i centri di costo relativi all'energia elettrica e trasferiti all'UCLAM in virtù delle funzioni trasferite. € 12.489 per Bellinzago Lombardo

**Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come tutti gli investimenti

siano realizzati dall'Unione in quanto la funzione è stata trasferita.

### 3.1) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30.06.2022 ammonta a € 973.181,28 (saldo di diritto) e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2022	€ 1.034.795,26
Pagamenti	€ 1.124.516,05
Riscossioni	€ 1.062.902,07
Fondo cassa al 30.06.2022	€ 973.181,28

Quanto appena riportato risulta meglio specificato nel verbale di verifica ordinaria di cassa *ex art.* 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Per quanto concerne i tempi di pagamento, è opportuno rilevare come l'indicatore di tempestività dei pagamenti nonché l'indicatore di ritardo di pagamento - inteso come capacità di smaltire il debito residuo al 31/12 - determinano la necessità di appostare o meno nel prossimo bilancio l'accantonamento a titolo di FGDC. A questo proposito, si rileva come nel corrente bilancio sia stato accantonato con la presente variazione alla Missione 20 un apposito fondo pari al 1% del Macroaggregato 1.03, ovvero per € 775,32 (arrotondato ad € 776,00).

A seguito del chiarimento avvenuto con la Circolare della RGS n. 17 del 7 aprile 2022, oltre a precisare come nel corso dell'esercizio sia necessario monitorare in occasione delle variazioni di bilancio gli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi con eventuale adeguamento dell'accantonamento del FGDC, sono state individuate le voci escluse dal compunto dell'accantonamento *de quo* in quanto non riconducibili alla fattispecie di cui al Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi".

Trattasi in particolare di tutti quegli oneri non concretamente diretti all'acquisto di beni e servizi, che quindi non costituiscono debiti di natura commerciale. A titolo esemplificativo, si citano, le indennità degli amministratori locali, i gettoni di presenza dei consiglieri, l'indennità di fine mandato del sindaco, i rimborsi ai datori di lavoro relativi agli organi istituzionali, le spese per trasferte, le spese postali e le quote associative. A questo elenco si aggiungono tutte quelle spese finanziate con risorse vincolate.

Alla luce di quanto sopra, è stato necessario rideterminare quanto accantonato a titolo di FGDC con conseguente riduzione della quota oggetto di accantonamento, nel dettaglio:

- Macroaggregato 103 – consistenza dello stanziamento in sede di bilancio di previsione 2022/2024: 77.531,64
- Macroaggregato 103 – consistenza dello stanziamento in sede di assestamento 2022/2024: 29.950,00

Percentuale di accantonamento: 1% - Accantonamento rideterminato: 299,50

Il prospetto di verifica è agli atti dell'ufficio ragioneria.

### 3.2) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1.01.2022 sono stati ripresi dal rendiconto 2021, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. attoGC n 17 del 12.04.2022) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€ 607.721,58	Titolo I	€ 798.616,46
Titolo II		Titolo II	€ 547.198,00
Titolo III	€ 205.166,85	Titolo III	
Titolo IV	€ 122.556,77	Titolo IV	
Titolo V	€ 8.558,27	Titolo V	
Titolo VI		Titolo VII	€ 48.705,66
Titolo VII			
Titolo IX	€ 57.325,32		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.001.328,79</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.394.520,12</b>

Alla data del 07.07.2022 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 364.663,66 (36,42 %)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 450.579,48 (32,31 %).

Rispetto allo scorso anno si registra un miglioramento delle riscossioni in conto residuo (al 16.07.2021 la percentuale di riscossione era pari al 28,80%).

### 3.3) Vincoli di finanza pubblica

Tra le numerose novità introdotte con l'entrata in vigore della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), la più rilevante è l'abrogazione dell'obbligo del pareggio di bilancio per gli Enti Locali. Tuttavia, ai sensi dei commi 819 e 821 Legge di bilancio 2019, a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011, come peraltro specificato dalla circolare della RGS n. 3 del 14.02.2019. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di partecipazioni viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione. Si dà infine atto come i commi 819, 820 e 824, al fine di attuare le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

### 3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3 "Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione." ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €.303.367,82, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle entrate di seguito indicate. A questo proposito, si evidenzia come:

- l'accantonamento in sede di rendiconto sia avvenuto considerando la media degli incassi degli ultimi cinque esercizi, volto al raggiungimento del 100%, pur considerando i dati extra-contabili presenti nei bilanci dei singoli comuni per alcune delle annualità pregresse;
- il FCDE si riferisca esclusivamente ai crediti del titolo I – Entrate tributarie - ed una limitata parte del titolo III –Entrate extratributarie - in quanto, a seguito del trasferimento delle funzioni di bilancio dai Comuni all'Unione tutte le entrate extratributarie sono allocate nel bilancio dell'Unione e, conseguentemente, anche il fondo crediti è accantonato nel medesimo bilancio.

Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Denominazione	Importo Min.	Importo effettivo	Tipo calcolo
85	0	1.01.01.76.002	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	0	0	A
123	0	1.01.01.08.002	ICI E IMU - ACCERTAMENTO ANNI DI IMPOSTA PRECEDENTI	0	0	A

191	0	1.01.01.51.002	TASSA R.S.U. PER ANNI PRECEDENTI	8.547,88	9.121,16	A
200	0	1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	258.466,82	294.246,66	A
205	0	1.01.01.61.002	TRIBUTO SUI RIFIUTI - SANZIONI E INTERESSI RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0	0	A
627	0	3.02.02.01.004	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0	0	A

## Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione 2022/2024 è stato stanziato un accantonamento a titolo di FCDE dell'importo di € 50.635,00 (per tutte le annualità considerate) così determinato:

Capitolo Entrata	Art.	Codice	Voce	Anno	Stanziamen- to	Accantonamento minimo di legge	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
				2022		100,00%	100,00%		
				2023		100,00%	100,00%		
				2024		100,00%	100,00%		
85		1.01.01.76	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	2022	10.000,00				A
				2023	10.000,00				
				2024	10.000,00				
123		1.01.01.08	ICI E IMU - ACCERTAMENTO ANNI DI IMPOSTA PRECEDENTI	2022	55.000,00	258,50	258,50	<b>258,50</b>	A
				2023	50.000,00	235,00	235,00	<b>235,00</b>	
				2024	35.000,00	164,50	164,50	<b>164,50</b>	
191		1.01.01.51	TASSA R.S.U. PER ANNI PRECEDENTI	2022	2.000,00	372,00	372,00	<b>372,00</b>	A
				2023	2.000,00	372,00	372,00	<b>372,00</b>	
				2024	2.000,00	372,00	372,00	<b>372,00</b>	
200		1.01.01.61	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	2022	403.900,00	50.002,82	50.002,82	<b>50.004,50</b>	A
				2023	403.900,00	50.002,82	50.002,82	<b>50.003,00</b>	
				2024	403.900,00	50.002,82	50.002,82	<b>50.003,50</b>	
205		1.01.01.61	TRIBUTO SUI RIFIUTI - SANZIONI E INTERESSI RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2022	1.000,00				A
				2023	1.000,00				
				2024	1.000,00				
627		3.02.02.01	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2022	5.000,00				A
				2023	5.000,00				
				2024	5.000,00				

TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				2022	2023	2024			
				476.900,00	471.900,00	456.900,00	50.633,32	50.609,82	50.539,32

In sede di assestamento il FCDE risulta coerente con gli stanziamenti presenti nel Bilancio di Previsione 2022/2024 e non necessita di iniziative di adeguamento, come di seguito rappresentato:

## VERIFICA ACCANTONAMENTI FCDE

Tipologia Cap. / Art.	Denominazione	Previsione iniziale competenza	FCDE effettivo iniziale	% FCDE iniziale	Previsioni assestate competenza	Totale accertamenti competenza	Totale riscossioni competenza	% FCDE attuale (1)	FCDE effettivo attuale (2)
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	471.900,00	50.635,00	0,00	471.900,00	226.087,69	49.724,83	0,00	0,00
85 / 0	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.815,16	2.815,16	71,85	0,00
123 / 0	ICI E IMU - ACCERTAMENTO ANNI DI IMPOSTA PRECEDENTI	55.000,00	258,50	0,47	55.000,00	20.028,50	20.028,50	63,58	258,50
191 / 0	TASSA R.S.U. PER ANNI PRECEDENTI	2.000,00	372,00	18,60	2.000,00	1.732,29	284,00	85,80	372,00
200 / 0	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	403.900,00	50.004,50	12,38	403.900,00	200.797,74	25.883,17	93,59	50.002,82
205 / 0	TRIBUTO SUI RIFIUTI - SANZIONI E INTERESSI RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	714,00	714,00	28,60	0,00

30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Totale previsione, accertamenti e riscossioni		476.900,00			476.900,00	226.087,69	49.724,83		
Totale FCDE iniziale parte corrente			50.635,00	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte corrente				50.633,32	
Totale FCDE iniziale parte conto capitale			0,00	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte conto capitale				0,00	
Totale generale FCDE iniziale			50.635,00	Totale generale FCDE da iscrivere nelle spese				50.633,32	

È doveroso tuttavia tener conto di quanto già espresso dal Collegio di Revisione nel parere dell'1.04.2022 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui e volto ad attenzionare l'Ente ad una più efficiente attività di recupero per le annualità più vetuste.

### 3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

### 4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con maggiori entrate e minori spese. Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

#### 4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2021 pari a: € 641.803,93.

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonamenti	€ 311.828,81	-	€ 311.828,81
Vincolati	€ 142.016,77	€ 122.560,00*	€ 19.456,77
Destinati a spesa inv.	€ 1.809,00	-	€ 1.809,00
Liberi	€ 185.949,82	€ 45.160,00	€ 140.789,82
<b>TOTALE</b>	<b>€ 641.803,93</b>	<b>€ 83.945,00</b>	<b>€ 557.858,93</b>

\*€ 83.775,00 applicati con variazione di giugno u.s.

Dalla tabella sopra riportata si evince come l'avanzo di amministrazione applicato riguardi:

- la quota vincolata residua del cd. F. covid per € 38.785,00 e destinata, conformemente a quanto disposto dal D.L. 21/2022, al rincaro dell'energia elettrica evidenziando altresì come le risorse statali erogate, nonché previste, per la medesima finalità risultino manifestamente insufficienti;
- la quota libera destinata alla realizzazione di investimenti, per € 43.820,00, oltre all'acquisto della quota societaria del sistema bibliotecario CUBI per € 1.340,00.

#### Note conclusive:

In relazione a quanto sopra si evidenzia come non si renda necessario l'adozione di eventuali provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. in quanto:

- il conto consuntivo, come in premessa specificato, ha chiuso con un avanzo di amministrazione che garantisce

- tutti gli accantonamenti previsti dalla nuova contabilità armonizzata e senza alcun debito fuori bilancio;
- B) nella gestione di competenza 2022, non risultano disequilibri e violazioni dei vincoli di pareggio finanziario complessivo;
  - C) nella gestione dei residui attivi e passivi non emergono nuovi fatti negativi che possano pregiudicare l'equilibrio generale del bilancio;
  - D) si ritiene che proiettando i dati al 31 dicembre, intendendo come valore stimato le singole poste iscritte in bilancio, si può prevedere, con sufficiente grado di certezza, che il pareggio tra le entrate e le spese di competenza sarà conseguito e che la gestione residui non influenzerà detto equilibrio. Il risultato di amministrazione non potrà che essere quantomeno di pareggio.

Si raccomanda all'Amministrazione un prudente utilizzo delle risorse finanziarie comprese quelle allocate nell'avanzo di amministrazione, le quali potrebbero essere destinate - nella denegata ipotesi in cui le risorse correnti, i ricorsi statali oltre agli altri fondi utilizzabili in base alle disposizioni derogatorie che caratterizzano l'attuale situazione geopolitica internazionale non siano sufficienti - a garantire l'integrale copertura dell'incremento dei costi dell'energia; a questo proposito si ritiene cautelativo non utilizzare risorse di avanzo libero per € 100.000,00, rideterminato in virtù di quanto *ut supra*.

Pozzuolo Martesana, 07.07.2022

Il Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane  
Dott.ssa Cristina Micheli